



COMANDO GENERALE DELLA GUARDIA DI FINANZA

FOGLIO D'ORDINI N. 9

Roma, 5 giugno 2018

Diramazione a tutti i comandi dipendenti fino a quelli di Brigata inclusi .

N. 9 – I Reparto – Recadd – Concorso straordinario, per titoli ed esami, per 70 sottotenenti del ruolo normale – comparti speciale e aeronavale riservato ai Luogotenenti del Corpo della Guardia di Finanza in servizio permanente con almeno sei anni di anzianità nel grado per l'anno 2018.

VISTA la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante “*Ordinamento del Corpo della Guardia di Finanza*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1967, n. 429, e successive modificazioni, recante “*Documenti caratteristici degli ufficiali, dei sottufficiali, e dei militari di truppa della Guardia di Finanza*”;

VISTI il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante “*Approvazione del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale del Trentino-Alto Adige*”, e il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 1988, n. 574, recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige in materia di uso della lingua tedesca e della lingua ladina nei rapporti dei cittadini con la pubblica amministrazione e nei procedimenti giudiziari*”;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche e integrazioni, recante “*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente “*Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi*”;

VISTO il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della Guardia di Finanza*”;

VISTA la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante “*Modifiche e integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n. 127, nonché norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica*”;

VISTA la legge 31 marzo 2000, n. 78, e, in particolare, l'articolo 4, recante “*Delega al Governo in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato, del Corpo della guardia di Finanza e della Polizia di Stato. Norme in materia di coordinamento delle Forze di Polizia*”;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante “*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)*”;

VISTO il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell’avanzamento degli ufficiali del Corpo della guardia di Finanza, a norma dell’articolo 4 della legge 31 marzo 2000, n. 78*”;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

VISTO il decreto ministeriale 29 ottobre 2001, e successive modificazioni, concernente l’individuazione dei titoli di studio e gli ulteriori requisiti richiesti per la partecipazione ai concorsi per ufficiali del Corpo;

VISTO il decreto ministeriale 5 marzo 2004, n. 94, recante “*Regolamento concernente le modalità di svolgimento dei corsi di formazione per l’accesso ai ruoli normale, aeronavale, speciale e tecnico-logistico-amministrativo degli ufficiali della Guardia di Finanza, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie, nonché le cause e le procedure di rinvio e di espulsione*”;

VISTO il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, recante “*Codice dell’amministrazione digitale*”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 98635, datata 26 marzo 2008, e successive modificazioni e integrazioni, registrata all’Ufficio Centrale del Bilancio, presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il 28 marzo 2008, al n. 3286, concernente l’attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorità gerarchiche del Corpo;

VISTO l’articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante “*Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile*”, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento dei documenti in forma cartacea;

VISTO il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni e integrazioni, recante “*Codice dell’ordinamento militare*”;

VISTA la determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza n. 188523, datata 25 giugno 2013, e successive modificazioni e integrazioni, concernente le modalità per lo svolgimento dell’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio nel Corpo della Guardia di Finanza nei confronti degli aspiranti all’arruolamento;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 24 ottobre 2014 recante “*Definizione delle caratteristiche del sistema pubblico per la gestione dell’identità digitale di cittadini e imprese (SPID), nonché dei tempi e delle modalità di adozione del sistema SPID da parte delle pubbliche amministrazioni e delle imprese*”;

VISTA la legge 21 luglio 2016, n. 145, e, in particolare, l’articolo 12, recante “*Disposizioni concernenti la partecipazione dell’Italia alle missioni internazionali*”;

VISTO il decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante “*Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche*”;

RITENUTO di dover riservare un posto in favore dei candidati in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1979, n. 752,

D E T E R M I N A

Art. 1

Posti a concorso

1. È indetto un concorso straordinario interno, per titoli ed esami, per n. 70 sottotenenti del “ruolo normale – comparti speciale e aeronavale” della Guardia di Finanza riservato ai Luogotenenti in servizio permanente per l’anno 2018.
2. Dei 70 (settanta) posti disponibili:
 - a) n. 64 (sessantaquattro) sono destinati al comparto “Speciale”. Di tali posti uno è riservato, subordinatamente al possesso degli altri requisiti prescritti dall’articolo 2, a coloro che siano in possesso dell’attestato di cui all’articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al titolo di studio richiesto per la partecipazione al concorso o superiore;
 - b) n. 6 (sei) sono destinati al comparto “Aeronavale”. Di tali posti:
 - (1) 3 (tre) sono destinati ai titolari di specializzazioni del servizio aereo;
 - (2) 3 (tre) sono destinati ai titolari di specializzazioni del servizio navale.
3. Può essere presentata istanza di partecipazione per una sola delle categorie di posti di cui al comma 2.
4. I militari del Corpo in servizio che, nel periodo di effettuazione delle prove concorsuali di cui agli articoli 12, 13 e, 16, risultino impiegati in missioni internazionali all’estero sono rinviati d’ufficio al primo concorso utile successivo a quello di rientro in sede, sempreché in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2.

Gli stessi, in caso di superamento del predetto concorso con un punteggio finale di merito superiore a quello riportato dall’ultimo candidato dichiarato vincitore della presente procedura relativamente alla categoria di posti per cui hanno partecipato, sono avviati al relativo corso di formazione, in esito al quale si applicano le disposizioni di cui all’ultimo comma dell’articolo 19.

5. Lo svolgimento del concorso comprende:
 - a) una prova preliminare, eventuale;
 - b) la valutazione dei titoli;
 - c) l’accertamento dell’idoneità attitudinale al servizio incondizionato nella Guardia di Finanza, in qualità di ufficiale in servizio permanente effettivo;
 - d) una prova orale.
6. Il Corpo della Guardia di Finanza si riserva la facoltà di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l’ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall’autorità di Governo, nonché di esigenze attualmente non valutabili né prevedibili.

Art. 2

Requisiti e condizioni per l’ammissione al concorso

1. Possono partecipare al concorso i luogotenenti del Corpo in servizio permanente che:
 - a) alla data di indizione del presente bando, abbiano almeno sei anni di anzianità nel grado. Non sono presi in considerazione, ai fini del computo della predetta permanenza giuridica minima nel grado, tutti i periodi di assenza dal servizio che comportano una detrazione di anzianità;
 - b) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l’iscrizione ai corsi di laurea previsti dalle università statali o legalmente riconosciute;

- c) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento, ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneità e siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità, ovvero non abbiano rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - d) non siano stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - e) non siano imputati, non siano stati condannati, né abbiano ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né siano o siano stati sottoposti a misure di prevenzione;
 - f) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente;
 - g) non abbiano riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - h) non siano sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - i) non siano sospesi dall'impiego o servizio o in aspettativa.
2. I concorrenti che concorrono per il comparto aeronavale di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), devono, altresì:
 - a) aver frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale;
 - b) essere stati impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione. Ai fini del calcolo del periodo, sarà tenuto in considerazione anche l'impiego in più specializzazioni del medesimo settore aereo o navale.
 3. I requisiti di cui ai commi 1 e 2, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dal concorso.

Art. 3

Domanda di partecipazione

1. La domanda di partecipazione al concorso deve essere compilata esclusivamente mediante la procedura telematica disponibile sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*", seguendo le istruzioni del sistema automatizzato, entro le ore 12:00 del sedicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente bando su Foglio d'Ordini del Corpo.
2. I concorrenti, dopo essersi registrati al portale utilizzando la propria casella di posta elettronica certificata (PEC) assegnata dal Corpo, potranno accedere, tramite la propria area riservata, al *format* di compilazione della domanda di partecipazione.
3. Ultimata la compilazione dell'istanza:
 - a) gli utenti che accedono con S.P.I.D. (Sistema Pubblico di Identità Digitale) concluderanno la presentazione della domanda di partecipazione seguendo la relativa procedura automatizzata;
 - b) i restanti utenti registrati al portale effettueranno il salvataggio in locale del PDF generato dal sistema che, una volta stampato, firmato per esteso e scansionato, dovrà essere caricato a sistema, mediante l'apposita funzione "*upload*", unitamente alla scansione fronte-retro del documento di riconoscimento in corso di validità. Il sistema consentirà, quindi, di verificarne il corretto inserimento e di concludere la procedura di presentazione dell'istanza.

4. I candidati, ove richiesto in sede di prima prova concorsuale, dovranno fornire il numero identificativo dell'istanza ("*ID istanza*") rinvenibile attraverso la funzione "visualizza istanza" presente nella propria area riservata del portale nonché comunicato sulla propria casella di posta elettronica certificata.
5. In caso di problematiche di natura tecnica del sistema informatico, verificatasi nell'ultimo giorno utile per la presentazione della domanda di partecipazione e accertate dall'Amministrazione, sarà considerata comunque valida l'istanza presentata dal candidato utilizzando il modello riportato in allegato 1, firmato per esteso e inviato, a mezzo della propria PEC istituzionale, unitamente alla scansione fronte/retro del proprio documento di riconoscimento in corso di validità, all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsostraordinarioRN@pec.gdf.it*. entro il termine di cui al comma 1.
6. I concorrenti che presentano l'istanza di partecipazione ne daranno comunicazione scritta, per i profili di competenza, al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego. Per i militari in forza al Comando Generale la comunicazione scritta deve essere inviata al Quartier Generale.

I militari che risultano assegnati ad una Sezione di Polizia Giudiziaria presso una Procura della Repubblica dovranno tempestivamente notiziare della partecipazione al concorso anche l'Autorità Giudiziaria dalla quale funzionalmente dipendono. Quest'ultima dovrà essere, altresì, informata dei profili di impiego specificati al successivo articolo 20, comma 4. Dell'avvenuto adempimento dovrà essere fornita apposita dichiarazione al Reparto dal quale dipendono direttamente per l'impiego.
7. Le domande di partecipazione presentate tramite il portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*" o secondo le modalità di cui al comma 5, potranno essere modificate esclusivamente entro il termine di cui al comma 1.
8. Eventuali variazioni di Reparto di appartenenza e di intervenute successivamente al termine di cui al comma 1 dovranno essere comunicate all'indirizzo di posta elettronica certificata *concorsostraordinarioRN@pec.gdf.it*.

Art. 4

Elementi da indicare nella domanda

1. Il candidato deve indicare/dichiarare nella domanda:
 - a) cognome, nome, decorrenza giuridica nel grado di luogotenente, matricola meccanografica, data e luogo di nascita;
 - b) il Reparto cui è in forza;
 - c) la categoria di posti per la quale concorre;
 - d) se concorrente per i posti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), punti (1) e (2):
 - (1) la specializzazione di cui è in possesso;
 - (2) di essere stato impiegato per almeno un quinquennio nel servizio aereo o nel servizio navale del Corpo;
 - e) il titolo di studio di cui è in possesso, indicando l'Istituto presso il quale è stato conseguito;
 - f) di essere luogotenente in servizio permanente con decorrenza giuridica con almeno sei anni di anzianità nel grado;
 - g) di non essere stato dimesso per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
 - h) di non essere imputato, non essere stato condannato, né aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitti non colposi, né di essere o di essere stato sottoposto a misure di prevenzione;

- i) il numero degli eventuali figli a carico;
 - j) di rivestire eventualmente lo *status* di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo;
 - k) di essere a conoscenza che, qualora avviati in qualità di vincitori di concorso alla prevista attività addestrativa, al termine del periodo di qualificazione operativa di cui al successivo articolo 20, potranno essere impiegati, compatibilmente con le esigenze di servizio, presso Reparti ubicati:
 - (1) nella provincia ove prestavano servizio al momento di inizio dell'attività addestrativa ovvero in quelle viciniori;
 - (2) in province diverse da quelle di cui al precedente punto (1) eventualmente indicate come di gradimento ovvero viciniori;
 - l) di non essere stato dichiarato non idoneo all'avanzamento, ovvero, se dichiarato non idoneo all'avanzamento, di aver successivamente conseguito un giudizio di idoneità e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneità;
 - m) di non aver rinunciato all'avanzamento nell'ultimo quinquennio;
 - n) di aver riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a "eccellente" o equivalente;
 - o) di non aver riportato nell'ultimo biennio sanzioni disciplinari più gravi della consegna;
 - p) di non essere sottoposto a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione più grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
 - q) di non essere sospeso dal servizio o in aspettativa;
 - r) di essere/non essere impiegato in una missione internazionale all'estero.
2. Il candidato, inoltre, nella domanda deve dichiarare di essere a conoscenza delle disposizioni del bando di concorso e, in particolare, degli articoli 12, 14, 18 e 20 concernenti, tra l'altro, il calendario di svolgimento della prova preliminare (eventualmente prevista), la modalità di notifica del relativo esito e di convocazione per le prove successive, la valutazione dei titoli, le modalità di notifica delle graduatorie finali nonché i periodi di formazione e la nomina a sottotenente del ruolo normale – comparti speciale o aeronavale.
 3. Gli aspiranti che concorrono per il posto di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), devono compilare la domanda di partecipazione, precisando, nella domanda, gli estremi e il livello del titolo in base al quale concorrono per tale posto e indicando la lingua (italiana o tedesca) nella quale intendono sostenere la prevista prova orale di cui all'articolo 1, comma 5, lettera d).
 4. La domanda di partecipazione ha valore di autocertificazione e il sottoscrittore attesta, tra l'altro, di essere consapevole che, in caso di false dichiarazioni, incorre nelle sanzioni previste dal codice penale e dalle leggi speciali e decade da ogni beneficio, eventualmente conseguente al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera fornita.

Art. 5

Cause di archiviazione della domanda

1. Le domande di partecipazione al concorso sono archiviate, dopo il termine di cui all'articolo 3, comma 1, con provvedimento del Comandante del Centro di Reclutamento, nel caso in cui:
 - a) non siano sottoscritte, se previsto;
 - b) pur se compilate telematicamente e debitamente sottoscritte, pervengano con modalità differenti da quelle previste;

- c) pervengano all'indirizzo P.E.C. *concorsostraordinarioRN@pec.gdf.it* in assenza dei relativi presupposti o comunque oltre il termine previsto per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso di cui all'articolo 3, comma 1. A tale fine, fa fede la data riportata sulla "*ricevuta di avvenuta accettazione*" purché il candidato sia in possesso di "*ricevuta di avvenuta consegna*".
2. I provvedimenti di archiviazione di cui al comma 1 sono notificati agli interessati, che possono impugnarli, producendo ricorso:
 - a) gerarchico, al Generale Ispettore per gli Istituti di Istruzione della Guardia di Finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.
3. I candidati le cui istanze di partecipazione siano considerate valide sono ammessi al concorso, con riserva, in attesa dell'accertamento dell'effettivo possesso dei requisiti previsti.
4. L'ammissione con riserva deve intendersi fino all'ammissione al corso di formazione.

Art. 6 Incombenze dei Reparti

1. Nei confronti di tutti i partecipanti, la relativa documentazione caratteristica deve essere chiusa alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione previsto all'articolo 3, comma 1.
2. I Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione devono comunicare tempestivamente al Centro di Reclutamento:
 - a) eventuali situazioni che possano comportare la perdita di uno dei prescritti requisiti, previsti all'articolo 2, da parte dei partecipanti al concorso;
 - b) i nominativi dei concorrenti che, concorso durante, siano inviati in missione internazionale all'estero ovvero vi facciano rientro;
 - c) eventuali trasferimenti che dovessero verificarsi durante lo svolgimento del concorso.

Art. 7 Aggiornamento della documentazione matricolare e dichiarazione di completezza

1. Ai fini della verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e della valutazione dei titoli di cui all'articolo 14, i Comandi Regionali, i Comandi equiparati ai Comandi Regionali, il Quartier Generale, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo degli Istituti di Istruzione, il Reparto Tecnico Logistico Amministrativo dei Reparti Speciali, il Centro Navale e il Centro di Aviazione, con riferimento a ciascun candidato idoneo alla prova preliminare, qualora svolta, o secondo la tempistica indicata dal Centro di Reclutamento, devono:
 - a) provvedere a redigere o a far redigere uno dei prescritti documenti caratteristici avente come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione;
 - b) aggiornare alla medesima data il Documento Unico Matricolare (D.U.M.) dei militari interessati alla procedura in argomento;

- c) procedere alla parifica dei relativi D.U.M. secondo le modalità di cui alla circolare del Comando Generale – I Reparto n. 225647/102, in data 20 luglio 2016;
- d) far sottoscrivere agli stessi apposita dichiarazione di completezza (*ex art. 10* norme di attuazione del “*Nuovo servizio matricolare del Corpo della Guardia di Finanza*”);
- e) comunicare l'avvenuto aggiornamento dei dati del D.U.M. al Centro di Reclutamento in modo da consentirne la rilevazione diretta dall'applicativo informatico.

Art. 8

Commissione giudicatrice

1. La commissione giudicatrice del concorso, da nominare con successiva determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza, è presieduta da un ufficiale generale della Guardia di Finanza e ripartita, in relazione alle esigenze concorsuali, nelle seguenti sottocommissioni, ciascuna delle quali presieduta da un ufficiale del Corpo di grado non inferiore a colonnello:
 - a) sottocommissione per la valutazione delle prove di esame, la valutazione dei titoli e la formazione delle graduatorie finali di merito, costituita da due ufficiali della Guardia di Finanza, membri;
 - b) sottocommissione per l'accertamento dell'idoneità attitudinale dei candidati al servizio incondizionato nel Corpo, in qualità di ufficiali in servizio permanente effettivo, composta da almeno otto ufficiali della Guardia di Finanza periti selettori, membri.
2. Gli ufficiali della Guardia di Finanza devono essere in servizio e, se fanno parte delle sottocommissioni in qualità di membri, di grado non inferiore a capitano.
3. Per l'eventuale valutazione della prova orale dei candidati che la sosterranno in lingua tedesca, la competente sottocommissione è integrata da un ufficiale del Corpo qualificato conoscitore della medesima lingua straniera.
4. Le sottocommissioni, per i lavori di rispettiva competenza, possono avvalersi dell'ausilio di esperti ovvero di personale specializzato e tecnico. La sottocommissione di cui al comma 1, lettera b), può avvalersi, altresì, ai fini dell'accertamento dell'idoneità attitudinale, dell'ausilio di psicologi.
5. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della commissione giudicatrice.
6. Le sottocommissioni possono, durante lo svolgimento dei lavori, avvalersi di personale di sorveglianza individuato dal Centro di Reclutamento.

Art. 9

Adempimenti delle sottocommissioni

1. Ciascuna sottocommissione di cui all'articolo 8, prima dello svolgimento delle prove di propria competenza, fissa in un apposito verbale i criteri di valutazione cui attenersi nel rispetto di quanto previsto dal presente bando di concorso e dalle vigenti disposizioni normative.
2. Gli atti compilati dalle sottocommissioni sono riveduti e controfirmati dal Presidente della Commissione giudicatrice.

Art. 10

Esclusione dal concorso

1. Con determinazione motivata del Capo del I Reparto del Comando Generale della Guardia di Finanza, può essere disposta, in ogni momento, l'esclusione dal concorso dei candidati non in possesso dei requisiti previsti all'articolo 2.

2. Le proposte di esclusione sono formulate dal Centro di Reclutamento.
3. Avverso tali esclusioni, gli interessati possono produrre ricorso:
 - a) gerarchico, al Capo di Stato Maggiore del Comando Generale della Guardia di Finanza, entro 30 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199;
 - b) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati.

Art. 11

Documento di identificazione

1. A ogni prova concorsuale, i candidati devono esibire la carta di identità oppure un documento di riconoscimento rilasciato da un'Amministrazione dello Stato, in corso di validità.

Art. 12

Prova preliminare

1. I concorrenti che abbiano presentato domanda di partecipazione al concorso sono sottoposti a un'eventuale prova preliminare, consistente in un questionario a risposta multipla, predisposto dalla Sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), costituito:
 - a) per il 30% da domande dirette ad accertare il grado di conoscenza ortografica, grammaticale e sintattica della lingua italiana;
 - b) per la restante parte da *test* tesi a verificare il grado di preparazione giuridica e tecnico-professionale.
2. La prova preliminare si svolgerà a partire dal 9 luglio 2018 presso la sede e secondo il calendario di convocazione che sarà definito dal Centro di Reclutamento in conformità alle modalità stabilite dal Comando Generale.

La sede, il calendario nonché le modalità di svolgimento della suddetta prova saranno resi noti, a partire dal 2 luglio 2018 mediante avviso pubblicato sul portale attivo all'indirizzo "concorsi.gdf.gov.it", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

3. La prova preliminare sarà svolta qualora il numero di domande validamente presentate sia superiore a 250. In ogni caso, non saranno sottoposti alla predetta prova i concorrenti per i comparti/servizi per i quali il numero di domande validamente presentate non sia superiore a:
 - a) n. 228 per il comparto speciale;
 - b) n. 11 per il comparto aeronavale – servizio aereo;
 - c) n. 11 per il comparto aeronavale – servizio navale.

Di tale circostanza sarà data comunicazione con l'avviso di cui al comma 2.

In caso di mancato svolgimento della predetta prova preliminare, i candidati, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13 e, se idonei, per l'effettuazione della prova orale di cui all'articolo 16, secondo il calendario e le modalità comunicati con il medesimo avviso.

4. I concorrenti, che non si presentano nel giorno e nell'ora stabiliti per sostenere la prova preliminare, sono considerati rinunciatari e, quindi, esclusi dal concorso.
5. Quanto stabilito ai precedenti commi ha valore di notifica, a tutti gli effetti e per tutti i candidati.

6. I candidati in possesso dell'attestato di bilinguismo, che abbiano fatto richiesta, nella domanda di partecipazione al concorso, per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), di sostenere la prevista prova orale in lingua tedesca, possono richiedere, sul posto, l'assistenza di personale qualificato conoscitore della lingua stessa, per ottenere chiarimenti sulle modalità di esecuzione della prova preliminare.
7. Ciascun candidato deve presentarsi per sostenere la prova preliminare munito di una penna biro a inchiostro nero.
8. Nella sede di esame non possono essere introdotti vocabolari, dizionari dei sinonimi e contrari, appunti o altre pubblicazioni. Eventuali apparecchi telefonici e ricetrasmittenti o, comunque, di comunicazione, devono essere obbligatoriamente spenti.

I candidati che contravvengono a tali disposizioni sono esclusi dal concorso a cura della competente sottocommissione.

9. La banca dati da cui sono tratti i questionari da somministrare ai candidati sarà pubblicata sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*", nella sezione relativa ai concorsi e sulla rete *intranet* del Corpo.
10. La somministrazione e la revisione dei *test* sono eseguite dalla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a).
11. Superano la prova preliminare e, pertanto, sono ammessi all'accertamento dell'idoneità attitudinale e, qualora idonei, alla prova orale, i candidati classificatisi, nell'ambito delle graduatorie stilate ai soli fini della predetta prova, nelle prime:
 - a) n. 192 posizioni, per coloro che concorrono per il comparto speciale;
 - b) n. 9 posizioni, per coloro che concorrono per il comparto aeronavale – servizio aereo;
 - c) n. 9 posizioni, per coloro che concorrono per il comparto aeronavale – servizio navale.

Sono, inoltre, ammessi i concorrenti che abbiano conseguito lo stesso punteggio del concorrente classificatosi all'ultima posizione utile delle rispettive graduatorie.

I restanti candidati debbono considerarsi esclusi dal concorso.

12. L'esito della prova preliminare sarà reso noto, a partire dal secondo giorno successivo (esclusi sabato e domenica) a quello di svolgimento dell'ultima tornata della predetta prova, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666).

Detto avviso ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i concorrenti e dalla data di pubblicazione dello stesso decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma.

13. I candidati risultati idonei alla prova preliminare, senza attendere alcuna convocazione, sono tenuti a presentarsi, secondo il calendario e le modalità comunicati con un ulteriore avviso che sarà reso noto a partire dal giorno successivo (esclusi i giorni di sabato e domenica) a quello di pubblicazione dell'esito della prova stessa, per l'effettuazione dell'accertamento dell'idoneità attitudinale di cui all'articolo 13 e, se idonei, per l'effettuazione della prova orale di cui all'articolo 16, come di seguito specificato:
 - a) 1° giorno: accertamento dell'idoneità attitudinale;
 - b) 2° giorno: prova orale.
14. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso:

- a) giurisdizionale, al competente T.A.R., per le azioni di cognizione previste dagli articoli 29 e seguenti del codice del processo amministrativo approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, secondo i termini ivi indicati;
- b) straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi dell'articolo 9, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199, entro 120 giorni dalla data della notificazione o della comunicazione dell'atto impugnato o da quando ne abbiano avuto piena conoscenza.

Art. 13

Accertamento dell'idoneità attitudinale

1. L'idoneità attitudinale dei concorrenti è accertata da parte della sottocommissione indicata all'articolo 8, comma 1, lettera b), secondo le modalità tecniche definite con provvedimento del Comandante Generale della Guardia di Finanza pubblicato sul sito *internet www.gdf.gov.it*.
2. L'accertamento dell'idoneità attitudinale è finalizzato a riscontrare il possesso del profilo attitudinale richiesto per il ruolo ambito.
3. Detto accertamento si articola in:
 - a) uno o più test attitudinali, per valutare le capacità di ragionamento;
 - b) uno o più test di personalità per acquisire elementi circa il carattere, le inclinazioni e la struttura personologica del candidato;
 - c) uno o più questionari biografici e/o motivazionali, per valutare le esperienze di vita passata e presente nonché l'inclinazione a intraprendere lo specifico percorso;
 - d) un colloquio attitudinale, a cura di ufficiali periti selettori, per un esame diretto dei candidati, alla luce delle risultanze dei predetti test e questionari;
 - e) un eventuale secondo colloquio, a cura di uno psicologo.
4. I candidati idonei all'accertamento attitudinale sono ammessi a sostenere la prova orale, mentre i non idonei sono esclusi dal concorso.
5. Il giudizio espresso dalla competente sottocommissione, che è notificato agli interessati, è definitivo.
6. Avverso tali esclusioni gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità indicate all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 14

Valutazione dei titoli

1. Prima dell'effettuazione dell'accertamento attitudinale la sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), procederà, alla valutazione dei titoli attribuendo a ciascun concorrente un punteggio complessivo non superiore a 10 punti determinato sulla base di quanto riportato nella scheda in allegato 3.
2. I titoli maggiorativi e/o preferenziali devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande e devono risultare dalla relativa documentazione matricolare.
3. È onere dei candidati consegnare o far pervenire al Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, via delle Fiamme Gialle, n. 18 – 00122 Roma/Lido di Ostia ovvero inviare tramite la propria casella istituzionale P.E.C. all'indirizzo di Posta elettronica certificata *concorsotraordinarioRN@pec.gdf.it* entro il 21 luglio 2018, eventuali ulteriori titoli non risultanti dalla documentazione matricolare ovvero la certificazione – o la relativa dichiarazione sostitutiva, nei casi previsti dalla legge – che ne comprova il possesso alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

Non saranno oggetto di valutazione quei titoli per i quali la preposta sottocommissione non dispone di informazioni dettagliate per la corretta attribuzione del punteggio maggiorativo e/o della preferenza ovvero presentati oltre la data del 21 luglio 2018.

4. Nel caso in cui, per effetto dell'applicazione delle detrazioni riportate nell'allegato 3, il candidato consegua un punteggio negativo nella valutazione dei titoli, allo stesso, in sede di redazione delle graduatorie finali di merito, non verrà attribuito alcun punteggio.
5. Il risultato della valutazione dei titoli sarà reso noto ai candidati entro il 27 luglio 2018, mediante avviso disponibile sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*", sulla rete *intranet* del Corpo e presso l'Ufficio Centrale Relazioni con il Pubblico della Guardia di Finanza, viale XXI aprile, n. 55, Roma (numero verde: 800669666) che ha valore di notifica, a tutti gli effetti, e per tutti i concorrenti interessati.

Art. 15

Licenza straordinaria per esami per i militari del Corpo

1. I concorrenti ammessi a sostenere l'accertamento dell'idoneità attitudinale possono fruire della licenza straordinaria per esami militari fino a un massimo di giorni 30, fermo restando il tetto massimo di 45 giorni annui di licenza straordinaria previsto dalla normativa in vigore.
2. Qualora il concorrente, non si presenti all'accertamento dell'idoneità attitudinale e, se idoneo, alla prova orale per cause dipendenti dalla propria volontà, la licenza straordinaria è computata in detrazione a quella ordinaria dell'anno in corso e, se questa è stata già fruita, alla licenza ordinaria dell'anno successivo.

Art. 16

Prova orale

1. La prova orale, che ha luogo davanti alla sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), ha una durata massima di 20 minuti per ciascun concorrente e verte sui programmi delle materie di cui all'allegato 2.
2. I programmi relativi alle singole materie sono suddivisi in tesi e su due di queste, estratte a sorte, verte l'esame.
3. La sottocommissione attribuisce a ogni concorrente un punto di merito da zero a trenta trentesimi.
4. Il punto di merito si ottiene sommando i punti attribuiti dai singoli esaminatori e dividendo tale somma per il numero dei medesimi.
5. Conseguono l'idoneità i concorrenti che riportano la votazione minima di diciotto trentesimi.
6. Coloro che riportano una votazione inferiore a diciotto trentesimi sono dichiarati non idonei ed esclusi dal concorso.
7. Al termine di ogni seduta, la competente sottocommissione compila l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato nella prova orale. Tale elenco, sottoscritto dal presidente e da un membro della sottocommissione, è affisso, nel medesimo giorno, nell'albo della sede di esame. L'esito della prova orale è, comunque, notificato a ogni candidato.
8. Avverso l'esclusione dal concorso, i candidati risultati non idonei alla prova orale possono produrre ricorso, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 17**Mancata presentazione e differimento del candidato**

1. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti per essere sottoposto alle fasi selettive di cui agli articoli 12 (se effettuata), 13 e 16, è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
2. I presidenti delle sottocommissioni di cui all'articolo 8, comma 1, hanno facoltà – su istanza dell'interessato, esclusivamente per documentate cause di forza maggiore, ovvero su richiesta del Reparto di appartenenza, esclusivamente per improvvise e improrogabili esigenze di servizio – di anticipare o posticipare la convocazione dei candidati alla prova preliminare (se effettuata), all'accertamento dell'idoneità attitudinale e alla prova orale, compatibilmente con i tempi tecnici di espletamento degli stessi e nel rispetto del relativo calendario.
3. Le istanze, devono essere inviate a mezzo PEC all'indirizzo del Centro di Reclutamento *concorsostraordinarioRN@pec.gdf.it*.
Le decisioni assunte in relazione alle predette istanze sono comunicate agli interessati a cura del Centro di Reclutamento.
4. Il candidato che, avendo chiesto e ottenuto il differimento delle prove ai sensi del comma 2, non si presenta nel giorno e nell'ora stabiliti è considerato rinunciatario e, quindi, escluso dal concorso.
5. Avverso le esclusioni di cui al presente articolo, gli interessati possono produrre ricorso, secondo le modalità di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 18**Graduatorie finali di merito**

1. La sottocommissione di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), predispone distinte graduatorie finali di merito per ciascun comparto e servizio di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Sono iscritti nelle anzidette graduatorie i candidati che hanno conseguito il giudizio di idoneità a tutte le fasi concorsuali di cui all'articolo 1, comma 5, a esclusione della lettera b).
3. Le graduatorie sono formate sommando il punteggio complessivo conseguito nella valutazione dei titoli al voto, convertito in decimi e arrotondato alla terza cifra decimale, ottenuto alla prova orale.
4. A parità di merito, sono osservate le norme di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.
5. Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di Finanza sono approvate le graduatorie finali di merito e sono dichiarati i vincitori del concorso con le modalità di cui all'articolo 19.

Tali graduatorie sono pubblicate su Foglio d'Ordini del Corpo.

La pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti e per tutti i candidati e dalla data di pubblicazione decorrono i termini per esercitare le azioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12.

Art. 19**Vincitori del concorso**

1. Sono dichiarati vincitori i candidati che, secondo l'ordine delle graduatorie di cui all'articolo 18, siano compresi nel limite dei posti messi a concorso per ciascuna delle categorie di cui all'articolo 1, comma 2, lettere a) e b).
2. Il candidato, concorrente per il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non beneficia di tale riserva laddove risulti privo dell'attestato di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della

Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, riferito al diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o superiore.

Tale riserva sarà soddisfatta conteggiando tra il beneficiario della stessa anche il concorrente che si collocherà in posizione utile nella relativa graduatoria finale di merito.

3. Qualora il posto riservato di cui all'articolo 1, comma 2, lettera a), non possa essere ricoperto per mancanza del candidato idoneo, lo stesso sarà conferito ad altro candidato concorrente per il medesimo comparto, iscritto nella relativa graduatoria finale di merito, nell'ordine della stessa.
4. Qualora, per mancanza di candidati idonei non possano essere ricoperti:
 - a) i posti del comparto speciale, le unità disponibili sono equamente ripartite e/o conferite in aumento a quelle messe a concorso per il comparto aeronavale, secondo il seguente ordine di priorità:
 - (1) luogotenenti che concorrono per il "servizio aereo";
 - (2) luogotenenti che concorrono per il "servizio navale";
 - b) i posti per uno dei servizi del comparto aeronavale, le unità disponibili sono conferite in aumento:
 - (1) all'altro servizio a concorso;
 - (2) al comparto speciale.
5. Nel caso in cui alcuni dei posti messi a concorso risultino scoperti per rinuncia o decadenza entro un periodo corrispondente a un dodicesimo della durata del corso di formazione, decorrente dalla data di inizio dello stesso, possono essere autorizzate altrettante ammissioni al corso secondo l'ordine delle rispettive graduatorie.
6. I militari dichiarati vincitori, che alla data di inizio del corso di formazione risultano impiegati in missioni internazionali all'estero, sono ammessi alla frequenza del primo corso utile successivo alla data di rientro in sede.

Agli stessi, in caso di superamento del predetto corso, è conferita, ai soli fini giuridici, l'anzianità assoluta dei vincitori del presente concorso nonché l'anzianità relativa determinata dal posto che sarebbe stato occupato nella graduatoria di fine corso.

Art. 20
Periodi di formazione e
nomina a sottotenente del ruolo normale – comparti speciale o aeronavale

1. I vincitori del concorso sono ammessi alla frequenza di:
 - a) un corso di formazione della durata di tre mesi, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale – comparto speciale o aeronavale della Guardia di Finanza e iscritti in ruolo, secondo l'ordine della relativa graduatoria redatta al termine del corso stesso, con decorrenza successiva alla conclusione dell'attività addestrativa;
 - b) un periodo di qualificazione operativa, della durata di un mese, a cura della Scuola di Polizia Economico-Finanziaria.
2. Il candidato che, per cause non riconducibili all'Amministrazione che ha indetto il presente concorso, non si presenti per l'inizio della frequenza del corso è considerato rinunciatario e quindi escluso dal concorso. Eventuali ritardi nella presentazione al corso, dovuti a cause di forza maggiore, comunicati dal candidato all'Accademia della Guardia di Finanza, entro 72 ore, tramite posta elettronica certificata all'indirizzo *Bg0200000p@pec.gdf.it*, sono valutati a giudizio discrezionale e insindacabile del Comandante dell'Accademia, che può differire la presentazione del candidato, purché il ritardo sia contenuto improrogabilmente entro l'ottavo giorno dall'inizio del corso. I giorni di assenza maturati sono computati ai fini della proposta di rinvio d'autorità dal corso, secondo le disposizioni

vigenti. Le decisioni assunte sono comunicate agli interessati tramite il Reparto di appartenenza.

3. I frequentatori del corso di formazione che, per qualsiasi motivo, non conseguono la nomina a sottotenente del ruolo normale – comparto speciale o aeronavale sono riassegnati al Reparto di appartenenza e riassumono la precedente posizione di stato, salvo l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti.
4. Al termine del periodo di qualificazione operativa di cui al comma 1, lettera b), i vincitori di concorso nominati sottotenenti al termine del corso di cui del richiamato comma 1, lettera a), potranno essere impiegati, compatibilmente con le esigenze di servizio, presso Reparti ubicati:
 - a) nella provincia ove prestavano servizio al momento di inizio dell'attività addestrativa ovvero in quelle viciniori;
 - b) in province diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) eventualmente indicate come di gradimento ovvero viciniori.

Art. 21

Trattamento economico

1. I concorrenti, per la partecipazione alle prove d'esame, sono considerati "comandati in missione".
2. I luogotenenti dichiarati vincitori e ammessi alla frequenza del corso e al successivo periodo di qualificazione operativa di cui all'articolo 20, hanno:
 - a) l'obbligo di accasermamento;
 - b) diritto alla corresponsione dell'indennità di trasferta ridotta.
3. I periodi di licenza e di permesso non sono computati ai fini della durata della missione.

Art. 22

Sito internet e informazioni utili

1. Ulteriori informazioni sul concorso possono essere reperite sul portale attivo all'indirizzo "*concorsi.gdf.gov.it*".

Art. 23

Trattamento dei dati personali

1. Ai sensi dell'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Centro di Reclutamento della Guardia di Finanza, per le finalità concorsuali, e sono trattati presso una banca dati automatizzata, anche in epoca successiva, per le finalità inerenti alla gestione del rapporto di lavoro.

I dati personali, raccolti in sede concorsuale, potranno essere utilizzati, a prescindere dall'esito della selezione, anche per la corretta gestione del rapporto di lavoro già instaurato.

2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione. Gli stessi potranno essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico - economica del candidato, nonché, in caso di esito positivo del concorso, ai soggetti di carattere previdenziale.
3. L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni e integrazioni, tra i quali il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

4. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Comandante del Centro di Reclutamento, responsabile del trattamento dei dati. Il titolare del trattamento dei dati è il Corpo della guardia di Finanza.

La presente determinazione sarà pubblicata su Foglio d'Ordini del Corpo.

Roma, 5 giugno 2018

IL COMANDANTE GENERALE

F.to Gen.C.A. Giorgio Toschi

Determinazione n. 167907 del 5 giugno 2018
--

PROGRAMMA DELLE PROVE D'ESAME**PROVA ORALE****Tutela della Finanza Pubblica.**

1. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza: programmazione dell'attività di verifica nei confronti dei contribuenti di minori, medie e rilevanti dimensioni; esecuzione e modifiche del piano; l'avvio di verifiche extra-programma; i controlli.
2. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza: la preparazione della verifica, poteri esercitabili; gli atti della verifica (avvio, esecuzione e conclusione).
3. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie; nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte.
4. L'aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
5. L'utilizzo ai fini fiscali di dati ed elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e nell'attività antiriciclaggio e delle informazioni provenienti dalle altre Istituzioni/Forze di Polizia.
6. Tutela della spesa pubblica: prerogative d'intervento ed esercizio dei poteri di polizia economico-finanziaria e antiriciclaggio nel settore della spesa pubblica.
7. Attività della Guardia di Finanza a richiesta della Corte dei conti: accertamento del danno erariale e collaborazione nella funzione giurisdizionale e protocollo d'intesa nelle funzioni di controllo.
8. Il ruolo della Guardia di Finanza in materia di appalti e di contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione e il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni.
9. Attività del Corpo in materia di contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione: i reati contro la Pubblica Amministrazione e la collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
10. Attività operativa della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi comunitarie: poteri e strumenti di recupero dei finanziamenti comunitari indebitamente percepiti.

Tutela del mercato dei capitali e dei beni e servizi

1. Il sistema di prevenzione al riciclaggio e al terrorismo: cenni.
2. Ruolo, struttura organizzativa e potestà di indagine della Guardia di Finanza.
3. Il sistema sanzionatorio penale antiriciclaggio e antiterrorismo: strumenti investigativi di polizia giudiziaria e percorsi investigativi.
4. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette: percorso operativo.
5. L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza.
6. La circolazione transfrontaliera di capitali: disciplina normativa e direttive di servizio.
7. La responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. n. 231/2001: quadro normativo, accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente e relativo percorso operativo.
8. I reati societari.
9. I reati fallimentari.
10. Diritti di proprietà intellettuale, sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore: ruolo e attribuzioni della Guardia di finanza.

TESI PER LA PROVA ORALE

Tesi 1

- a. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza: programmazione dell'attività di verifica nei confronti dei contribuenti di minori, medie e rilevanti dimensioni; esecuzione e modifiche del piano; l'avvio di verifiche extra-programma; i controlli.
- b. Tutela della spesa pubblica: prerogative d'intervento ed esercizio dei poteri di polizia economico-finanziaria e antiriciclaggio nel settore della spesa pubblica.
- c. Il sistema di prevenzione al riciclaggio e al terrorismo: cenni.
- d. La circolazione transfrontaliera di capitali: disciplina normativa e direttive di servizio.

Tesi 2

- a. L'attività ispettiva della Guardia di Finanza: la preparazione della verifica, poteri esercitabili; gli atti della verifica (avvio, esecuzione e conclusione).
- b. Attività della Guardia di Finanza a richiesta della Corte dei conti: accertamento del danno erariale e collaborazione nella funzione giurisdizionale e protocollo d'intesa nelle funzioni di controllo.
- c. Ruolo, struttura organizzativa e potestà di indagine della Guardia di Finanza.
- d. La responsabilità amministrativa dell'Ente ex D.Lgs. n. 231/2001: quadro normativo, accertamento della responsabilità amministrativa dell'Ente e relativo percorso operativo.

Tesi 3

- a. Il sistema sanzionatorio penale tributario in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto: circostanze attenuanti, particolari cause di non punibilità, pene accessorie; nozione di imposta evasa e delitti in materia di dichiarazione, di documenti e di pagamento delle imposte.
- b. Il ruolo della Guardia di Finanza in materia di appalti e di contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione e il nuovo Codice degli appalti e delle concessioni.
- c. Il sistema sanzionatorio penale antiriciclaggio e antiterrorismo: strumenti investigativi di polizia giudiziaria e percorsi investigativi.
- d. I reati societari.

Tesi 4

- a. L'aggressione patrimoniale all'evasione e alle frodi fiscali.
- b. Attività del Corpo in materia di contrasto all'illegalità nella Pubblica Amministrazione: i reati contro la Pubblica Amministrazione e la collaborazione con l'Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.AC.).
- c. L'approfondimento investigativo delle segnalazioni di operazioni sospette: percorso operativo.
- d. I reati fallimentari.

Tesi 5

- a. L'utilizzo ai fini fiscali di dati ed elementi acquisiti nel corso di indagini di polizia giudiziaria e nell'attività antiriciclaggio e delle informazioni provenienti dalle altre Istituzioni/Forze di Polizia.
- b. Attività operativa della Guardia di Finanza a contrasto delle frodi comunitarie: poteri e strumenti di recupero dei finanziamenti comunitari indebitamente percepiti.
- c. L'attività ispettiva antiriciclaggio della Guardia di Finanza.
- d. Diritti di proprietà intellettuale, sicurezza dei prodotti e tutela del consumatore: ruolo e attribuzioni della Guardia di finanza.

SCHEMA TITOLI
(punteggio massimo conseguibile: 10,000)

Sono attribuiti i seguenti incrementi/decrementi di punteggio per ciascuna delle seguenti aree:

AREA CULTURALE
(punteggio massimo conseguibile: 3,000)

1) fino ad un massimo di 3,000 punti, in relazione ai voti dei titoli di studio conseguiti:

Tipologia titolo di studio	discipline economico-giuridiche di cui all'allegato 4	altre classi di laurea
a) diploma di laurea <i>ex</i> articolo 3 della legge n. 341/1990, laurea specialistica <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 509/1999, e laurea magistrale <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto ministeriale n. 270/2004, nonché titoli equipollenti	punti 3,000	punti 0,500
b) diploma universitario <i>ex</i> articolo 2 della legge n. 341/1990, laurea <i>ex</i> articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 509/1999, e articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto ministeriale n. 270/2004, diploma I.S.E.F., nonché titoli equipollenti	punti 1,500	punti 0,250

Qualora il candidato sia in possesso di più titoli di studio, è preso in considerazione, ai fini della valutazione, solo quello cui è attribuito il punteggio più favorevole.

AREA PROFESSIONALE
(punteggio massimo conseguibile: 6,000)

2) fino ad un massimo di 2,000 punti, attribuendo per ogni anno trascorso o frazione non inferiore a sei mesi continuativi, gli incarichi assolti al comando di:

- a) Reparti incaricati della diretta esecuzione del servizio.....0,250;
 b) Organi *di line* a carattere operativo nell'ambito dei Reparti di cui alla lettera a).....0,125;
 c) Altri organi *di line e staff*.....0,050,

di cui alla circolare del Comando Generale n. 240000/310, in data 30 ottobre 1995, e successive integrazioni e modificazioni;

3) fino ad un massimo di 0,300 punti, per le seguenti qualifiche o giudizi equipollenti conseguite nel grado di luogotenente:

eccellente con apprezzamento e lode	0,050
eccellente con apprezzamento	0,040
Eccellente	0,030
superiore alla media	0,020
nella media	0,010
inferiore alla media	meno 0,010
Insufficiente	meno 0,030

Ai fini dell'attribuzione del punteggio relativo alle qualifiche conseguite in sede di documentazione caratteristica valgono i seguenti criteri:

- a) per ciascun anno solare è valutato soltanto il documento caratteristico che si riferisce al periodo di maggiore durata, tra quelli oggetto di valutazione, ancorché meno favorevole al concorrente. Qualora vi siano più giudizi dello stesso tipo, il periodo va computato sommando i giorni di uguale giudizio, dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno di riferimento. Nel caso in cui, nell'arco del medesimo anno solare vi siano periodi valutati con le qualifiche di eccellente, eccellente con apprezzamento ed eccellente con apprezzamento e lode, gli stessi devono essere sommati e, qualora essi rappresentino complessivamente il periodo di maggiore durata, è attribuito il punteggio previsto per la qualifica che si riferisce al periodo più lungo. Se il periodo relativo all'ultimo anno solare è inferiore a 40 giorni, non si attribuisce alcun punteggio;
- b) non sono presi in considerazione i periodi di frequenza dei corsi di formazione nonché, per l'anno di uscita dagli stessi, i periodi di servizio di durata inferiore a 6 mesi;
- c) non sono presi in considerazione i periodi di interruzione dal servizio per collocamento in congedo e successiva riammissione in servizio, i periodi trascorsi in aspettativa per la quale è prevista una detrazione di anzianità e i periodi di sospensione dall'impiego a carattere disciplinare, penale o a seguito di provvedimento dell'Autorità Giudiziaria;
- d) per i periodi coperti da “*dichiarazione di mancata redazione di documentazione caratteristica*” nei confronti di militari sospesi dall'impiego a titolo precauzionale, per i quali siano stati successivamente revocati a tutti gli effetti i relativi provvedimenti di sospensione, è preso in considerazione il giudizio finale contenuto nel primo documento caratteristico utile, redatto per il periodo immediatamente antecedente l'adozione dei provvedimenti di sospensione;
- e) per il periodo non coperto da documentazione caratteristica, per i militari nei cui confronti è stata riconosciuta la retrodatazione ai fini giuridici dell'atto di arruolamento, si fa riferimento alla valutazione caratteristica conseguita nel periodo immediatamente successivo a quello non documentato;
- f) in caso di rapporto informativo, si tiene conto del giudizio finale del rapporto stesso secondo la seguente equiparazione:

rendimento elevato con apprezzamento e lode;	ECCELLENTE con apprezzamento e lode;
rendimento elevato con apprezzamento	ECCELLENTE con apprezzamento
rendimento elevato	ECCELLENTE
rendimento pieno e sicuro	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento distinto	SUPERIORE ALLA MEDIA
rendimento normale	NELLA MEDIA
rendimento scarso	INFERIORE ALLA MEDIA
rendimento mediocre	INSUFFICIENTE

4) fino ad un massimo di 0,200 punti, per il superamento (idoneo in soprannumero) dei concorsi indetti – ai sensi dei seguenti articoli del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69 nella versione vigente sino al 7 luglio 2017 – per ufficiali dei soppressi:

- a) ruolo speciale” (articoli 8, comma 1, e 53, comma 4);
- b) ruolo aeronavale (articolo 7, comma 8),

per ogni singolo concorso.....0,100;

5) fino ad un massimo di 2,000 punti, in relazione al possesso delle seguenti onorificenze militari, ricompense o *status* da prendere in considerazione, con il punteggio a fianco di ciascuno indicato:

a) medaglia d'Oro al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	1,000
b) medaglia d'Argento al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile, promozione straordinaria	0,500
c) medaglia di Bronzo al Valor Militare, al Valore dell'Esercito, al Valor di Marina, al Valor Aeronautico, al Valore della Guardia di finanza, al Valore dell'Arma dei Carabinieri, al Valor Civile	0,400
d) croce o medaglia d'Oro al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,350
e) croce o medaglia d'Argento al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,300
f) croce o medaglia di Bronzo al merito dell'Esercito, al merito di Marina, al merito Aeronautico, al merito della Guardia di finanza, al merito dei Carabinieri, al merito Civile	0,250
g) croce al Valor Militare, medaglia di Benemerenza Marinara, Encomio al Valor di Marina, attestato di Pubblica Benemerenza al Valor Civile rilasciato ai sensi della legge 2 gennaio 1958, n. 13	0,200
h) attestato di pubblica Benemerenza al Merito Civile rilasciato ai sensi della legge 20 giugno 1956, n. 658	0,150
i) distintivo di mutilato in servizio	0,200
j) distintivo di ferito in servizio	0,150
k) encomio solenne	0,100
l) encomio semplice	0,050
m) elogio, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1986, n. 545 o dell'articolo 1462 del D.Lgs. n. 66/2010 ovvero premio in denaro	0,025
n) riconoscimento di <i>status</i> di vittima del dovere, del servizio, della criminalità organizzata o del terrorismo	0,500

6) per ogni eventuale sanzione, riportata nel periodo intercorrente tra la data di nomina a finanziere o a finanziere ausiliare e quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione:

a) di carattere penale per contravvenzioni che prevede: - l'arresto - l'ammenda	meno punti 0,800 meno punti 0,400
b) di sospensione disciplinare dall'impiego o equivalenti e/o dal servizio, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni, di durata della sospensione	meno punti 0,100
c) di sospensione dall'impiego inflitte dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni mese o frazione di mese superiore a 15 giorni di durata della sospensione	meno punti 0,100
d) della censura inflitta dall'Autorità Giudiziaria, ai sensi dell'articolo 16 del D.Lgs. 28 luglio 1989, n. 271, per ogni sanzione	meno punti 0,100
e) disciplinare di corpo: - consegna di rigore (a condizione che non determini la perdita di taluno dei prescritti requisiti), per ogni giorno comminato - consegna, per ogni giorno comminato - rimprovero, per ogni sanzione	meno punti 0,060 meno punti 0,040 meno punti 0,030

7) fino ad un massimo di 1,500 punti, per:

- a) il possesso ed effettivo impiego (nell'ultimo anno o frazione comunque non inferiore a 6 mesi) nelle seguenti specializzazioni e qualificazioni, così attribuiti:

Descrizione titolo	Comparto/ Servizio (*)	Categoria titolo (**)	Possesso	Impiego
Esperto d'Area/ Verificatore Fiscale	Speciale	Specializzazioni	0,800	0,400
Manutentore di aeromobile	Aeronavale – servizio aereo	Specializzazioni	0,800	0,400
Investigatore Economico Finanziario/ Tecnica della verifica	Speciale	Qualificazioni	0,600	0,300

(*) Le maggiorazioni rilevano solo per gli aspiranti ai posti riservati al comparto/servizio indicato.

(**) Solo se conseguite all'esito della frequenza di corsi centralizzati;

- b) il possesso ed effettivo impiego (nell'ultimo anno o frazione comunque non inferiore a 6 mesi) in specializzazioni, qualificazioni o abilitazioni diverse da quelle di cui alla precedente lettera a) e di cui alla circolare del Comando Generale n. 123000/2005, e successive modificazioni e integrazioni, relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere, così distinti:

Categoria titolo (*)	Possesso	Impiego
Specializzazioni	0,400	0,200
Qualificazioni	0,300	0,150
Abilitazioni	0,200	//

(*) Solo se conseguite all'esito della frequenza di corsi centralizzati.

Le specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni sono valutate anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce al possesso di specializzazioni, di qualificazioni e

di abilitazioni, conseguite prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

In caso di possesso di più specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni di cui alle precedenti lettere a) e b), il punteggio incrementale previsto per:

- il relativo possesso è cumulabile relativamente a massimo un titolo per ciascuna categoria (specializzazione, qualificazione o abilitazione);
- l'effettivo impiego sarà attribuito unicamente per la specializzazione o qualificazione più favorevole al candidato;

c) i seguenti risultati dei corsi e degli esperimenti teorico-pratici per il conseguimento di specializzazione, qualificazione o abilitazione programmati dal Corpo relative ai servizi d'istituto, ai servizi tecnici e all'addestramento militare in genere:

Qualifica o giudizio equivalente o punteggio:		Durata del corso non inferiore a:		
		180 giorni	90 giorni	30 giorni (*)
≥	Ottimo 16/20 o 9/10	0,400	0,300	0,200
	Molto buono 14/20 o 8/10	0,300	0,200	0,100
	Buono 12/20 o 7/10	0,200	0,100	0,050
	Sufficiente 10/20 o 6/10	0,100	0,050	0,030
≤	Insufficiente 9,99/20 o 5,99/10	meno 0,400	meno 0,300	meno 0,200

(*) Ai corsi per il conseguimento della qualificazione di Investigatore Economico-Finanziario svolti nella "fase transitoria" disciplinata dalla circolare n. 397044/1089, in data 27 novembre 2008, del Comando Generale – I Reparto – Ufficio Reclutamento e Addestramento, e successive modifiche e integrazioni, saranno attribuiti, sulla base della qualifica/giudizio/punteggio ottenuto a fine attività formativa, gli stessi punteggi incrementali previsti per i medesimi corsi di durata non inferiore a 30 giorni.

Ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici valutati con il solo giudizio di idoneità è attribuito lo stesso punteggio previsto per la qualifica di "sufficiente". In caso di esperimento teorico-pratico, sarà attribuito il punteggio previsto per la durata del corso utile al conseguimento del relativo titolo.

I corsi o gli esperimenti teorico-pratici di specializzazione, qualificazione e abilitazione sono valutati anche nel caso in cui sia successivamente intervenuto l'esonero dalla specializzazione, qualificazione e abilitazione, purché lo stesso non sia riconducibile a motivi disciplinari, scarso rendimento, inidoneità ai test periodici o di aggiornamento.

Non sono valutati i corsi di aggiornamento o informativi di cui ai punti 1.b.(4) e 1.b.(5) della circolare n. 123000/2005 del Comando Generale, e successive modificazioni e integrazioni, recante "Norme generali e particolari sull'addestramento della Guardia di finanza";

Nel caso in cui il candidato, durante la carriera, abbia ottenuto il passaggio di contingente, la competente Sottocommissione attribuisce ai corsi o agli esperimenti teorico-pratici diretti al conseguimento di specializzazioni, qualificazioni e abilitazioni, frequentati prima della data del passaggio, punteggi ridotti a un quarto di quelli sopra indicati.

Qualora siano espressi sia la qualifica che il punteggio, è data precedenza a quest'ultimo. Eventuali punteggi riportati al termine dei corsi ed espressi in scale diverse dalle precedenti sono rapportati in decimi;

- d) la conoscenza delle lingue straniere certificate dalla SLEE:

livello	Punteggio
possesso del primo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L (<i>listening</i>), W (<i>writing</i>), S (<i>speaking</i>) e R (<i>reading</i>) non inferiore a 8	0,100
possesso del secondo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R ricompresa tra 11 e 13	0,250
possesso del terzo livello – equiparato a una somma dei punteggi nelle voci L, W, S e R pari ad un minimo di 14	0,500

Nel caso di sostenimento da parte del candidato di più prove di accertamento del livello di conoscenza riferite alla medesima lingua straniera, si tiene conto dell'esito della valutazione linguistica più recente.

ANZIANITÀ DI SERVIZIO NEL GRADO
(punteggio massimo conseguibile: 1,000)

- 8) fino a 1,000 punto, per ogni anno trascorso (o frazione di anno non inferiore a sei mesi continuativi) nella qualifica/grado di luogotenente a partire dal primo giorno successivo alla conclusione del sesto anno.....0,100.

Allegato 4**CLASSI DELLE LAUREE IN DISCIPLINE ECONOMICO-GIURIDICHE****Classi di corsi di laurea magistrale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 16 marzo 2007**

- LMG/01 - Classe delle lauree magistrali in giurisprudenza;
- LM-16 - Classe delle lauree magistrali in finanza;
- LM-52 - Classe delle lauree magistrali in relazioni internazionali;
- LM-56 - Classe delle lauree magistrali in scienze dell'economia;
- LM-62 - Classe delle lauree magistrali in scienze della politica;
- LM-63 - Classe delle lauree magistrali in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LM-72 - Classe delle lauree magistrali in scienze e tecnologie della navigazione;
- LM-77 - Classe delle lauree magistrali in scienze economico aziendali;
- LM-81 - Classe delle lauree magistrali in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LM-82 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche;
- LM-83 - Classe delle lauree magistrali in scienze statistiche attuariali e finanziarie;
- LM-88 - Classe delle lauree magistrali in sociologia e ricerca sociale;
- LM-90 - Classe delle lauree magistrali in studi europei;
- LM/DC - Classe delle lauree magistrali in scienze della difesa e della sicurezza;
- LM/SC - Classe delle lauree magistrali in scienze criminologiche applicate all'investigazione e alla sicurezza.

Classi di corsi di laurea specialistica ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- LS-19 - Classe delle lauree specialistiche in finanza;
- LS-22 - Classe delle lauree specialistiche in giurisprudenza;
- LS-60 - Classe delle lauree specialistiche in relazioni internazionali;
- LS-64 - Classe delle lauree specialistiche in scienze dell'economia;
- LS-70 - Classe delle lauree specialistiche in scienze della politica;
- LS-71 - Classe delle lauree specialistiche in scienze delle pubbliche amministrazioni;
- LS-80 - Classe delle lauree specialistiche in scienze e tecnologie dei sistemi di navigazione;
- LS-84 - Classe delle lauree specialistiche in scienze economico aziendali;
- LS-88 - Classe delle lauree specialistiche in scienze per la cooperazione allo sviluppo;
- LS-89 - Classe delle lauree specialistiche in sociologia;
- LS-90 - Classe delle lauree specialistiche in statistica demografica e sociale;
- LS-91 - Classe delle lauree specialistiche in statistica economica finanziaria e attuariale;
- LS-99 - Classe delle lauree specialistiche in studi europei;
- LS-102 - Classe delle lauree specialistiche in teoria e tecniche della normazione e dell'informazione giuridica;
- DS-S - Classe delle lauree specialistiche in scienze della difesa e della sicurezza;

Diplomi di laurea

Economia e finanza, giurisprudenza, scienze statistiche ed economiche, scienze politiche, scienze statistiche e demografiche, scienze statistiche ed attuariali, scienze statistiche ed economiche, economia e commercio, scienze economiche e bancarie, scienze economiche, economia aziendale, economia politica, scienze bancarie ed assicurative, scienze economico-marittime, discipline nautiche, discipline economiche e sociali, scienze economiche e sociali, economia marittima e dei trasporti, commercio internazionali e mercati valutari, scienze internazionali e diplomatiche economia bancaria, finanziaria e assicurativa, scienze dell'amministrazione, o equipollenti.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 22 ottobre 2004, n. 270

- L-14 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- L-16 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione e dell'organizzazione
- L-18 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- L-28 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione;
- L-33 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- L-36 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- L-37 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- L-41 - Classe delle lauree triennali in statistica.

Classi di corsi di laurea triennale ai sensi del Decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca Scientifica e Tecnologica 3 novembre 1999, n. 509

- 02 - Classe delle lauree triennali in scienze dei servizi giuridici;
- 15 - Classe delle lauree triennali in scienze politiche e delle relazioni internazionali;
- 17 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'economia e della gestione aziendale;
- 19 - Classe delle lauree triennali in scienze dell'amministrazione;
- 22 - Classe delle lauree triennali in scienze e tecnologie della navigazione marittima e aerea;
- 28 - Classe delle lauree triennali in scienze economiche;
- 35 - Classe delle lauree triennali in scienze sociali per la cooperazione, lo sviluppo e la pace;
- 37 - Classe delle lauree triennali in scienze statistiche.

Diplomi universitari

Banca e finanza, commercio estero, consulente del lavoro, economia applicata, economia del sistema agroalimentare e dell'ambiente, economia dell'ambiente, economia delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, economia e amministrazione delle imprese, economia e gestione dei servizi turistici, gestione delle amministrazioni pubbliche, gestione delle imprese alimentari, gestione delle imprese cooperative e delle organizzazioni no profit, marketing e comunicazione di azienda, metodi quantitativi per l'economia, moneta e finanza, operatore giudiziario, operatore giuridico d'impresa, scienze assicurative, statistica, statistica e informatica per la gestione delle imprese, statistica e informatica per le Amministrazioni pubbliche, o equipollenti.